

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MESSINA E LA SOCIETA' "AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A. (AMAM SPA)" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI DI FONTANE ORNAMENTALI CITTADINE, FONTANELLE PUBBLICHE AD USO POTABILE, DOCCE A SERVIZIO DELLE SPIAGGE PUBBLICHE, CIMITERO CENTRALE E CIMITERI SUBURBANI, SPAZI VERDI COMUNALI, IMMOBILI COMUNALI INCLUSE LE SCUOLE E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CADITOIE E PULIZIE GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI RETE ACQUE BIANCHE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventitre** del mese di **marzo**.

TRA

il **COMUNE DI MESSINA**, con sede in Messina, Piazza Unione Europea n 1 (codice fiscale), che interviene nella persona dell'ing. Amato Antonio, in qualità di Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, nato a Napoli il 28/11/1961 in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 26/01/2021. esecutiva ai sensi di legge (di seguito denominato Comune), il quale interviene, agisce e stipula in nome, **per conto e nell'interesse** dello stesso;

E

la Società **AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A. (A.M.A.M. S.p.A.)** (di seguito denominata Società) con sede legale in Messina, Viale Giostra - Ritiro, iscritta al registro delle imprese di Messina sezione ordinaria in data 12/12/1996 al n. 157160, codice fiscale/partita IVA... 01937820833, rappresentata dall'ing. Cardile Francesco nato a Messina il 24/01/1977 in qualità di Direttore Generale f.f., il quale agisce e stipula in nome, **per conto e nell'interesse** della stessa

PREMESSO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 517/c del 21/03/1990 è stata istituita l'Azienda Municipale acquedotto di Messina (A.M.A.M.), costituita ai sensi del T.U. n. 2578 del 1925, trasformata in Società per Azioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117/C del 14/12/2004 (A.M.A.M. S.p.A.) avente ad oggetto **la gestione, del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua e dei servizi di fognatura e depurazione delle acque;**

il capitale di suddetta società pari ad euro 10.530.672,00 è interamente posseduto dal Comune di Messina;

che la Società "Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A." è interamente in mano pubblica e lo statuto sociale garantisce il rispetto dei requisiti richiesti dal d.lgs .175/16 per l'affidamento diretto dei contratti alle società pubbliche e l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;

che le parti espressamente riconoscono che l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto è qualificato come affidamento *in house providing*, ricorrendo tutte le condizioni previste dall'ordinamento

che anche per quanto non specificatamente previsto nei singoli punti del contratto la Società riconosce al Comune il potere di dare disposizioni, che dovranno essere eseguite, circa la modalità di gestione del servizio;

che il potere di dare disposizioni sulla gestione dei servizi, di cui al punto precedente, viene concordemente definito dalle parti come il potere riconosciuto al Comune di incidere sulle attività della Società, così da assicurare all'ente un controllo analogo a quello esercitabile su una propria struttura interna;

che il presente contratto viene stipulato sulla base della attuale situazione normativa e che il Comune si riserva il diritto di risolvere o di modificare il presente contratto in caso di modificazione delle norme esistenti relativamente agli affidamenti dei servizi pubblici strumentali;

che la Società dichiara che, con specifico riferimento alle proprie competenze tecniche, con l'adempimento delle obbligazioni assunte a proprio carico e precisate nelle singole schede tecniche sarà garantita alla collettività un'efficiente gestione di tutti i servizi affidati;

che la Società garantisce come adeguato il contenuto tecnico e operativo del contratto e delle singole schede tecniche nell'ottica di cui al punto precedente e dichiara altresì che il corrispettivo indicato nel presente contratto di servizio, risulta congruo rispetto ai costi di gestione e al livello dei servizi previsti;

che le Parti intendono anche stabilire un sistema di adeguamento dei corrispettivi da assicurare alla Società, per effetto delle variazioni dei prezzi (Istat — indice Istat-FOI);

che il Comune potrà verificare i livelli di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dalla Società a mezzo dei propri uffici;

che l'effettuazione di nuove prestazioni, la modifica al tipo e/o alla qualità dei servizi da erogare, che venissero richieste dal Comune, in quanto utili, convenienti, necessarie od opportune, saranno eseguite dalla Società, a fronte di un giusto corrispettivo;

Tanto premesso, fra le parti si conviene e si stipula il seguente contratto di servizio

Art.1

Principi

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, integrano la volontà negoziale delle parti, precisano le obbligazioni a carico delle Parti stesse, costituiscono canone di interpretazione del contenuto del presente contratto, rappresentano gli unici motivi che hanno indotto le Parti alla stipulazione del presente contratto.
2. L'affidamento dei Servizi di cui al presente contratto è concesso alla Società facendo ricorso all' *"in house providing"*, in virtù del fatto che la Società "AMAM S.p.A." è una Società a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.
3. Nel corso dell'esecuzione del contratto le parti potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con appositi disciplinari e stipulare appendici al presente contratto di servizio, valutando se e in che misura i nuovi servizi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire, fermo restando che, in ogni caso, dovrà essere individuato il nuovo corrispettivo per gli ulteriori servizi richiesti.
4. Nel caso in cui si debba provvedere alla modifica delle modalità di esercizio dei servizi di cui al presente contratto o di integrarli con nuove attività, in conseguenza del mutamento del quadro normativo di

riferimento per il presente contratto di servizio, la Società medesima sarà obbligata a seguire le nuove disposizioni del Comune, tese a disciplinare le modalità di esecuzione dell'**affidamento**.

5. Nella fattispecie di cui al punto precedente, il Comune o la Società potranno, se del caso, richiedere la determinazione di un nuovo corrispettivo. Qualora le parti non concordino sulla misura del nuovo corrispettivo o sulle modalità di gestione del servizio o su altro, gli elementi in disaccordo verranno provvisoriamente assunti nella misura e nelle modalità proposte dal Comune.
6. L'**affidamento del servizio comporta l'esclusiva responsabilità della Società per quanto riguarda i rapporti con terzi, sia contrattuali che extracontrattuali, e l'esclusiva imputabilità alla Società di tutte le situazioni giuridiche, sia civili, che penali, che amministrative, comunque connesse alla propria attività ed all'attività di gestione del servizio, ad eccezione che per materie o atti di competenza del Comune.**

Art. 2

Finalità

1. Il presente contratto ha come finalità quella di specificare i rapporti fra la Società e il Comune con riferimento all'**affidamento "in house"** dei servizi, effettuato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale, così da garantire il soddisfacimento degli interessi della cittadinanza.
2. Il Comune s'impegna a collaborare con la Società, al fine di assicurare il miglior espletamento dei servizi di cui al presente contratto
3. Il Comune fra l'altro si impegna a:
 - a. Consentire alla Società il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso e pertinenti al servizio affidato, previa laddove necessaria, stipula di specifiche convenzioni da valutarsi caso per caso;
 - b. Favorire lo sviluppo di un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune e la Società;

Art. 3

Atti di indirizzo, di controllo e di ispezione

1. Il Comune esercita sulla Società poteri di indirizzo, di controllo e di ispezione analogo a quello esercitato sui propri servizi in forza delle previsioni e clausole statutarie per l'esercizio del controllo analogo proprio della forma di gestione *in house providing*.
2. La Società riconosce e conforma il proprio agire al pieno rispetto delle prerogative riconosciute al Comune onde consentire alla medesima l'esercizio dei poteri di cui al comma 1 con riguardo ai servizi oggetto del presente contratto.
3. Il Comune, tramite i competenti organi, approva con cadenza triennale le linee di indirizzo che vengono inserite nei propri strumenti di programmazione contenenti:
 - a) i livelli standard minimi di mantenimento e di qualità dei servizi che la Società deve garantire attraverso la propria struttura organizzativa – gestionale;
 - b) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere tecnologico-organizzativo e loro graduazione nel tempo;
 - c) i metodi di rilevazione e gli interventi correttivi possibili nei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.

4. Nel rispetto degli indirizzi di cui sopra, annualmente la Società predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno:

a) un documento di programmazione operativa delle attività e dei servizi da svolgere nell'anno da trasmettere al Comune per l'approvazione e per il controllo della relativa attuazione;

b) un elenco analitico degli investimenti funzionali che la Società reputa necessari per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto relativamente ai quali non dispone delle risorse necessarie;

5. Il Comune effettua il controllo che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi.

6. Il Comune provvederà, attraverso i Dirigenti dei Dipartimenti competenti, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune e sul rispetto della Carta dei Servizi.

7. Il controllo sui servizi affidati è effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale potrà avvalersi, ove lo riterrà opportuno, di propri Assistenti, e si esplica con modalità temporali ex ante, concomitanti all'esecuzione delle prestazioni, ed ex post. Il suddetto controllo è parte integrante del più ampio potere di controllo analogo congiunto esercitato dai soci pubblici sulla Società. L'attività di controllo può determinare l'imposizione di vincoli agli amministratori della società al rispetto delle prescrizioni impartite dalla struttura di direzione del Comune di cui al primo periodo del presente comma.

8. Il controllo ex ante avviene nella fase di programmazione degli indirizzi di cui ai precedenti commi 3 e 4.

9. Il controllo contestuale è garantito nell'arco temporale di validità del contratto, dal Direttore dell'esecuzione e dal Servizio che cura il controllo analogo in relazione a ciascun Servizio affidato e si sostanzierà in:

- controlli di tipo operativo-economico;
- monitoraggio del funzionamento del servizio e del rispetto degli standard qualitativi prefissati, che metta in evidenza la qualità attesa;
- verifica del rispetto di tutte le clausole previste dal presente contratto;
- verifica delle condizioni di economicità ed efficacia delle attività esercitate;
- controlli economico-finanziari;
- verifica costante che le attività esercitate dalla società in house ed i loro compensi non vadano oltre quanto previsto dal presente contratto di servizio fronteggiabile con le relative entrate;
- verifica di regolarità di carattere amministrativo, contabile, fiscale e contributivo in sede di liquidazione delle spettanze discendenti dall'erogazione del servizio affidato;
- verifica dei piani economico-finanziari predisposti dalla società in house per la realizzazione di investimenti che richiedano un'attenta analisi di sostenibilità finanziaria;
- verifica che la gestione del servizio affidato alla società in house sia improntata a criteri di economicità, mediante analisi dei costi sostenuti per l'erogazione degli stessi.

Pertanto, al fine di esercitare i controlli di cui sopra, i Dirigenti competenti potranno richiedere ai competenti organi societari l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso – o siano potenzialmente in grado di determinare conseguenze – sul conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi gestiti, come codificati nel presente contratto. La Società, è tenuta a predisporre ed inviare, con cadenza trimestrale, al Servizio che effettua il controllo

analogo sulle partecipate, una relazione che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

10. Con cadenza trimestrale la società è tenuta a trasmettere ai Dirigenti dei Dipartimenti competenti alla gestione di ciascuno dei Servizi affidati un report contenente i dati relativi ai servizi svolti ed entro il 15 gennaio di ogni anno una relazione finale di gestione che riassume i dati mensili.

11. Il Comune si riserva il diritto di effettuare ispezioni sul corretto adempimento degli interventi oggetto del presente contratto al fine di **garantire gli interessi pubblici sottesi al servizio e a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dello stesso, nonché la congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti**, secondo tempi e modalità che riterrà più opportuni.

12. I poteri di ispezione del Comune sono i più ampi possibile e per la loro estensione le parti danno atto che si intendono paragonabili a quelli che il medesimo Comune esercita sui propri servizi. Pertanto la Società si impegna ad accettare e a collaborare a qualsiasi controllo, anche senza preavviso, che il Comune voglia disporre per verificare la corretta esecuzione del servizio e la rispondenza delle prestazioni effettuate alle esigenze dei luoghi ed agli obblighi assunti. Il Comune eseguirà controlli a campione sul campo e sulla documentazione finalizzati alla verifica della corretta esecuzione del servizio. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti e ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico/amministrativo, **compresa l'assunzione di copie documentali**, nel rispetto delle norme poste a tutela della privacy.

Art. 4

Obiettivi e standard dei servizi- Carta dei Servizi

1. I servizi affidati sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, pertanto l'erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza avendo la stessa approntato tutti i mezzi necessari per la regolare, adeguata, efficiente ed economica gestione degli stessi.

2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.

3. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicata al Servizio competente del Comune da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre i disagi conseguenti.

4. La Società, nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità e sicurezza delle prestazioni rese, alle esigenze del territorio e delle comunità interessate.

5. La Società dovrà operare in modo da valorizzare l'immagine del Servizio pubblico assicurando che il personale impiegato nel Servizio, sia proprio che di eventuale ditta appaltatrice, nonché degli automezzi utilizzati nel Servizio medesimo, si presentino sempre in ordine e siano perfettamente riconoscibili dall'utenza.

6. La Società si impegna ad elaborare per ciascun servizio di cui al presente contratto e sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, la Carta dei Servizi, in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme UNI e secondo le modalità indicate nelle "Linee guida" sancite dalla Conferenza Unificata con l'Accordo del 26 settembre 2013. Una volta predisposta la Carta dei Servizi si procederà alla sua pubblicazione, ai sensi

dell'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

7. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi, impegnandosi a rispettare gli indirizzi formulati dal Comune.

8. Il raggiungimento degli obiettivi elencati nella "Carta dei Servizi" concorre alla valutazione di perfetto adempimento del presente contratto di servizio da parte della Società.

Art. 5

Obblighi di condotte ambientali sostenibili

1. La Società, si impegna ad assicurare, nei luoghi di svolgimento dei servizi, una corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nel rispetto degli obblighi di legge e a favorire, laddove possibile, forme di raccolta differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali.

2. La Società, si impegna inoltre, se del caso, a favorire l'utilizzo di prodotti/sostanze non pericolose, a basso impatto sull'ambiente, e a ridurre al minimo indispensabile l'utilizzo di prodotti/sostanze pericolose.

3. La Società, si impegna a predisporre ogni misura ed azione idonea a prevenire o ridurre al minimo la contaminazione del suolo con sostanze classificate come pericolose, siano esse prodotti o rifiuti nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in tema di ambiente e di tutela ambientale.

4. La Società adotta misure idonee ed efficienti a conseguire risparmi energetici. Sarà tenuta alla ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua, evitando gli sprechi adottando le tecnologie più adatte al contenimento del consumo di acqua negli impianti e provvedendo immediatamente alla riparazione di eventuali perdite degli impianti di irrigazione e/o di innaffiamento.

5. In caso di acquisti di forniture, per i quali sono stati adottati con Decreto del Ministero dell'ambiente i criteri ambientali minimi, la società è tenuta ad inserire nella documentazione le specifiche tecniche e le clausole ivi previste.

Art. 6

Attrezzature e personale per lo svolgimento dei servizi

1. La Società, al fine di assicurare il miglior espletamento dei servizi, si obbliga allo svolgimento degli stessi tramite l'utilizzo di attrezzature e personale idoneo, in misura ritenuta dalla società sufficiente a garantire gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi contrattualmente prefissati.

2. La Società si impegna a mantenere gli automezzi, le attrezzature e gli accessori utilizzati in perfetta efficienza, nel rispetto delle normative al tempo vigenti in materia di circolazione stradale, antinquinamento (atmosferico, acustico, ecc.), antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, nonché di obbligo della assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;

3. Tutti gli automezzi utilizzati nello svolgimento dei servizi debbono recare un logotipo distintivo della Società ai fini della loro riconoscibilità.

4. La Società si impegna ad utilizzare per l'espletamento del servizio personale idoneo ed autorizzato e ad osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli eventuali accordi sindacali integrativi e territoriali vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro ed al regolare adempimento degli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi. La Società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale

5. È a carico esclusivo della Società il comportamento dei dipendenti sia per l'esecuzione del Servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna;

Art. 7

Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'Esecuzione e Informatizzazione

1. Il Comune, e per esso il Dirigente del Dipartimento al quale afferiscono i servizi oggetto del presente contratto, provvede alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al quale è affidata l'esecuzione del contratto. Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il Comune, su proposta del RUP, provvede alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che cura il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del detto Contratto.

2. Il DEC impartisce alla Società le disposizioni ed istruzioni operative tramite O.D.S. motivati e comunicati al RUP. Il DEC, verifica il rispetto degli obblighi assunti dalla Società disponendo verifiche a campione sul campo e sulla documentazione relativa, anche senza preavviso, agli interventi eseguiti. Il DEC è tenuto a presentare al RUP ed al Dirigente del Settore un rapporto con cadenza semestrale sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

3. La Società provvede a nominare, dandone contestuale comunicazione al Comune, un responsabile tecnico esperto e qualificato quale proprio rappresentante ai fini dell'organizzazione del servizio

4. Al fine di assicurare la completa uniformità metodologica, mantenere la stessa interfaccia degli applicativi, consolidare le conoscenze acquisite e soprattutto garantire l'integrità e la sicurezza degli archivi esistenti, Società si impegna a sviluppare ed utilizzare un sistema informativo per la gestione degli interventi eseguiti che verrà impostato predisponendo un calendario degli interventi da eseguirsi e di quelli già eseguiti, con relativa rendicontazione dei costi e contabilizzazione degli interventi eseguiti. La Società garantisce e si obbliga a fornire al Comune le credenziali di accesso a tale sistema informativo.

5 Il sistema informativo dovrà garantire la possibilità di gestione di tutte le informazioni, ed in particolare garantire la fornitura tempestiva di tutti i dati che il Responsabile del Procedimento ed il DEC riterranno necessari per avere:

- la documentazione degli interventi richiesti ed eseguiti;
- le tabelle di sintesi degli interventi (tempi d'intervento, risorse impegnate, ecc.);
- altri elementi desumibili attraverso l'elaborazione dei dati inseriti nel sistema.

Art.8

Partecipazione

1. La Società garantisce la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l'accesso alle informazioni che lo riguardano, sia per quanto riguarda la tutela del diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per favorire la collaborazione con il soggetto erogatore.
2. A tali fini la Società riconosce il diritto di accesso del cittadino alle informazioni in possesso del soggetto erogatore, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, con possibilità di produrre memorie e documenti, di prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio
3. La Società s'impegna ad attuare iniziative di customer satisfaction che prevedano l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti in relazione ai parametri contenuti nella Carta dei Servizi.

Art. 9

Durata

1. L'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, ha la durata di 6 (sei) anni a partire dalla data di consegna del servizio affidato, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 14. L'eventuale rinnovo, se consentito dalle norme, sarà subordinato al rispetto delle previsioni di legge
2. Alla scadenza del presente contratto di servizio, la Società è tenuta a proseguire nella gestione dei servizi sino alla stipula di un nuovo contratto o al subentro di un nuovo soggetto gestore indicato dal Comune, alle stesse modalità e condizioni del contratto in essere.

Art. 10

Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento

1. In caso di mancato rinnovo del presente contratto, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) i beni e gli impianti concessi in uso della Società dal Comune al momento dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, o successivamente dalla stessa realizzati, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, senza alcun onere ad eccezione di quelli riferiti a quanto previsto alla successiva lettera c);
 - b) i beni e gli impianti realizzati o acquisiti dalla Società con finanziamenti concessi a fondo perduto, potranno essere devoluti gratuitamente al Comune che ne dovrà fare richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza del termine contrattuale o da quella della eventuale risoluzione anticipata del contratto;
 - c) per i beni immobili e gli impianti strumentali al servizio acquistati dalla Società con autofinanziamento, oppure finanziati mediante contrazione di prestiti, il Comune entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza del termine contrattuale o da quella della eventuale risoluzione anticipata del contratto, potrà esercitare il diritto di riscatto delle proprietà corrispondendo alla Società una somma pari al costo di acquisto, diminuito dell'importo risultante dall'applicazione su tali valori delle quote di ammortamento già operate, diminuito dell'effettivo deperimento o incrementato dall'eventuale accrescimento di valore del bene nella misura massima del 50% rispetto al costo di acquisto.

Art. 11

Responsabilità contrattuale della Società e assicurazioni

1. La Società è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo quanto previsto nel presente contratto di servizio e negli allegati. La Società assume l'intera responsabilità della gestione del servizio affidatole, compresa la custodia dei beni, mobili e immobili, concessi in uso dal Comune.

2. La Società si obbliga ad effettuare tutte le prestazioni indicate nel presente contratto, nonché tutte le prestazioni comunque funzionali, anche se non previste specificatamente, alla gestione del servizio affidato.

3. La Società per l'espletamento dei servizi si obbliga a osservare tutte le norme vigenti in materia. Per tutto ciò che si riferisce alla gestione dei Servizi e per quanto di sua competenza, la Società provvederà a compiere gli atti, predisporre le documentazioni e rendere le informazioni richiesti da enti competenti e/o terzi previsti dalla normativa vigente, avendo cura di rendere anticipatamente edotti i competenti uffici del Comune delle attività svolte, anche al fine di favorire la condivisione delle informazioni e un maggior coordinamento tra le Parti.

4. La Società si impegna altresì a istruire tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni ed autorizzazioni necessarie sia per la gestione dei Servizi che per la realizzazione e manutenzione degli impianti, comprese quelle già in essere intestate al Comune per le quali, la Società stessa si impegna a chiedere la voltura a proprio nome.

5. La Società, assume la propria responsabilità per ogni danno che dovesse arrecare al Comune o a terzi in qualsiasi modo connesso alla gestione del servizio affidato e all'inadempimento, al ritardato o al parziale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto. La Società sarà, quindi, responsabile per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei suoi mezzi, dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, durante l'espletamento delle predette attività, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'effettuazione del Servizio e da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone scaturenti dall'esecuzione del servizio.

6. Resta esclusa la responsabilità della Società per fatti non riconducibili all'esercizio del Servizio oggetto del presente Contratto. La Società non risponde altresì di danni riconducibili al Comune in base al presente contratto ed alle norme vigenti

7. La Società è tenuta prima dell'avvio dell'esecuzione del presente contratto, e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a stipulare adeguate polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, nonché polizze di responsabilità civile automobilistica per i veicoli impiegati. Qualora i danni fossero estranei alle coperture assicurative garantite da tali polizze, la Società ne assumerà direttamente l'obbligo di risarcimento.

8. La Società non risponde dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili direttamente al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Art. 12

Documento di valutazione dei rischi

La Società dovrà predisporre sia il documento di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, sia il protocollo sanitario aziendale e quant'altro previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, per ciascuna tipologia di servizio affidato.

Art. 13

Contestazioni inadempimenti e Penali

1. Le parti si impegnano, qualora una non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente Contratto e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimarle la formale diffida tramite lettera raccomandata, da recapitarsi a mezzo pec.
2. La parte inadempiente ha cinque giorni di tempo al ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l'obbligo di sanare l'inadempienza nel più breve tempo possibile.
3. Per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali è stabilita a carico della Società la penale di 100 €/giorno per ogni inadempimento.
4. Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi 1 e 2 e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni addotte dalla Società.
5. Le somme dovute a titolo di penale verranno direttamente trattenute dal corrispettivo erogato per ciascun tipo di servizio cui si riferisce l'inadempimento.
6. Resta inteso che il servizio non prestato, o irregolarmente prestato, comporterà una decurtazione delle competenze economiche, commisurata alla frazione non eseguita del costo contrattuale dell'appalto.
7. Ferma restando l'applicazione della penale sopradescritte, qualora la Società non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune, questo, senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario, con ogni spesa e onere a carico della Società stessa.

Art. 14

Risoluzione del contratto con revoca del servizio

1. Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:
 - a) interruzione delle attività per una durata superiore a giorni 7 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;
 - b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, che siano state oggetto di specifiche contestazioni e che risultino imputabili a dolo o colpa grave della Società;
 - c) sopravvenute ragioni di interesse pubblico, quali ad, es., le modifiche normative che dovessero intervenire in merito ai servizi affidati.
2. Alla dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente comma 1, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica revoca dell'affidamento dei servizi.

Art. 15

Cessione del contratto e subappalto

1. È vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, del contratto.

Art. 16

Documenti disciplinanti la prestazione

Tutti i documenti che nel presente contratto sono denominati "Allegati", e ad esso materialmente allegati, sono conosciuti e approvati dalle parti. L'originale del contratto e degli allegati viene depositato, per concorde volontà delle parti, in originale presso il Dipartimento competente.

Art. 17

Corrispettivo da riconoscere alla Società

1. A fronte delle prestazioni a carico della Società indicata nel del presente contratto il Comune si obbliga a corrispondere alla Società i corrispettivi dovuti in base alle prestazioni erogate e fatturate mensilmente.
2. Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto dovuto alla Società risulta determinato in € 2.000.000,00 annui I.V.A. compresa così come dettagliato nell'Allegato 6.
3. I suddetti corrispettivi sono da intendersi a corpo e sono comprensivi di tutti gli oneri direttamente ed indirettamente previsti dal presente contratto, e andranno liquidati sulla base di n. 11 acconti mensili determinati in misura pari ad 1/12 all'importo contrattuale di cui sopra.
4. Il saldo (12^a mensilità) andrà verificato sulla base del confronto tra gli obblighi previsti dal presente contratto e dagli allegati di esso facenti parte integrante e quelle effettivamente eseguite riportate nei report trimestrali previsti per ciascun servizio affidato.
5. Per i successivi anni, dopo il primo sarà applicata un adeguamento del corrispettivo pari allo 0,5% in aumento dei corrispettivi di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente paragrafo.

Art. 18

Spese

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono poste, per concorde volontà delle parti, a carico della Società.

Art. 19

Forma del contratto

Il presente contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata e sottoposta alla registrazione in caso d'uso.

Art. 20

Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina puntuale dei servizi di:

- Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici di: fontane ornamentali cittadine, compreso lo sfalcio e la cura e piantumazione degli spazi verdi attigui, fontanelle pubbliche ad uso potabile, docce a servizio delle spiagge pubbliche, cimitero centrale e cimiteri suburbani, spazi verdi comunali;

- Qualora richiesto, da computare secondo costi a misura già coperti dal presente servizio, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili comunali, sportivi, a finalità sociale, incluse le scuole, ambiti di risanamento;
- Pulizia e Svuotamento caditoie e pulizie griglie di scolo e tombini rete acque bianche;

Firmato digitalmente da

francesco cardile



Firmato digitalmente da:

AMATO ANTONIO

Firmato il 23/03/2021 16:47

Seriale Certificato:
120430078025197744582918053755419743975

Valido dal 06/08/2019 al 05/08/2022

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3